

Disciplina sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età.

(Delibera del 20 gennaio 2010 e succ. mod. al 18 gennaio 2012)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 gennaio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“

- visto l'art. 72, settimo comma, della legge 6 agosto 2008 n. 133 (di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112), che ha modificato la disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età, inserendo nell'art. 16, primo comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, dopo il primo periodo, la seguente previsione: *“In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi”*;
 - rilevato che per l'accoglibilità dell'istanza la legge stessa prevede che *“La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”*, ovvero sia al compimento dei settanta anni di età;
 - che, con successiva delibera del 4 novembre 2008, il CSM ha dettato la disciplina di attuazione della normativa primaria stabilendo, con riguardo al termine di presentazione dell'istanza, che *“le dichiarazioni relative alla richiesta di trattenimento in servizio – che il magistrato abbia interesse ad esprimere prima del termine di legge – non si considerano pertanto valide ai fini della procedura prevista per l'autorizzazione, che verrà avviata solo in caso di richiesta presentata nei termini sopra indicati e con le modalità previste dalla legge e dalla presente circolare”*;
 - che la circolare del 4 novembre 2008 non ha disciplinato l'ipotesi di istanze di trattenimento in servizio presentate successivamente ad essa da magistrati che alla data della sua approvazione non disponevano più di ventiquattro mesi prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo, avendo già compiuto sessantotto anni, e che pertanto non erano materialmente in condizione di usufruire per intero del periodo di un anno ordinariamente a disposizione per la presentazione dell'istanza;
 - che, in assenza di regime transitorio, questo Consiglio in sede di prima applicazione della normativa ha considerato valutabili tutte le istanze tardive rispetto al termine di legge;
 - che il proseguire di tale situazione potrebbe non consentire all'amministrazione di usufruire dei tempi tecnici necessari per la definizione della procedura in tempo utile perché dispieghi i suoi effetti, ovvero entro lo spirare del settantesimo anno di età, con ricadute in termini di inefficienza della pubblica amministrazione;
- “ritenuto pertanto che sia opportuno, per ragioni di parità di trattamento, prevedere una disciplina transitoria che consenta di usufruire di un eguale periodo a tutti i magistrati che abbiano inteso o intendano presentare istanza di trattenimento in servizio dopo l'approvazione della circolare del 4 novembre 2008, **successivamente alla quale – trattandosi di termini non perentori – verranno prese in considerazione le dichiarazioni di disponibilità al trattenimento in servizio presentate tardivamente, e cioè a meno di 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo, purchè, in relazione alle specifiche attività istruttorie richieste dalle singole pratiche, all'amministrazione residui un sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del settantesimo anno di età del magistrato. Tutta la necessaria documentazione, comprensiva anche del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, dovrà pervenire al C.S.M. entro i 60 giorni antecedenti il compimento del***

settantesimo anno di età o comunque in tempo utile perchè la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento;

- ritenuto che sia ragionevole correlare detta disciplina transitoria al termine massimo di 24 mesi previsto dalla legge, ancorando lo stesso alla entrata in vigore della **stessa** (circolare), e quindi prevedere che siano valutabili tutte le istanze di trattenimento in servizio presentate entro il **22 agosto 2010** (4 novembre 2010), anche se dopo il compimento del sessantanovesimo anno di età;

delibera

che, in via transitoria, siano considerate valutabili le istanze di trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età presentate entro il **22 agosto 2010** (4 novembre 2010), nei termini di cui in motivazione e *“che successivamente alla fase transitoria – trattandosi di termini non perentori – verranno prese in considerazione le dichiarazioni di disponibilità al trattenimento in servizio presentate tardivamente, e cioè a meno di 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo, purchè, in relazione alle specifiche attività istruttorie richieste dalle singole pratiche, all’amministrazione residui un sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del settantesimo anno di età del magistrato. Tutta la necessaria documentazione, comprensiva anche del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, dovrà pervenire al C.S.M. entro i 60 giorni antecedenti il compimento del settantesimo anno di età o comunque in tempo utile perchè la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento.”*